

D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056

Regolamento di esecuzione della L. 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree

Publicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1963, n. 93

Articolo 9

La persona cui sia stato rivolto dal medico provinciale l'invito a sottoporsi agli accertamenti di cui all'articolo precedente, deve certificare il suo stato di salute in relazione alla presente infezione contagiosa, esibendo attestazione rilasciata dall'istituto o dal sanitario designato dal medico provinciale.

Ove la persona non si presenti alla visita, ovvero non esibisca il certificato rilasciato dal medico di fiducia, oppure venga accertata a suo carico l'infezione venerea in fase contagiosa, resta in facoltà del medico provinciale di disporre l'allontanamento dal luogo di lavoro nei casi previsti dall'art. 6 della legge 25 luglio 1956, numero 837, di invitarla a curarsi, prescrivendone, ove occorra, il ricovero in apposito luogo di cura. L'ordine di allontanamento dal luogo di lavoro deve essere comunicato all'ispettore medico del lavoro.

In caso di rifiuto provvede d'ufficio ad adottare le opportune misure profilattiche compreso, se del caso, l'ordine di ricovero. L'efficacia dei relativi provvedimenti cessa non appena resti accertato, con apposita attestazione medica, che la malattia non esisteva e che non presenta più manifestazioni contagiose.

Per l'esecuzione dell'ordine di ricovero il medico re l'assistenza della i pubblica sicurezza.

Articolo 14

Il sanitario che comunque nell'esercizio professionale riscontri una persona affetta da malattia venerea ed il medico laboratorista che, a seguito di accertamenti di laboratorio effettuati su diretta richiesta dell'interessato, abbia rilevato risultati di positività di malattia, devono compiere quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il sanitario che ha in cura una persona affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto nel caso che questa sospenda arbitrariamente il trattamento terapeutico, deve invitarla per iscritto a proseguire la cura. I moduli per gli inviti sono forniti dal Ministero della sanità.

Se entro tre giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denuncia al medico provinciale il quale procede ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 27 luglio 1956, numero 837, e dell'art. 9 del presente regolamento.

I sanitari ed i medici laboratoristi che non adempiano agli obblighi di cui ai precedenti commi, sono sottoposti a procedimento disciplinare e, qualora ne ricorrano i presupposti, sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.